



Dipartimento per la gestione del Sistema dell'Emergenza Sanitaria

Convegno

Orio al Serio (BG) 8 aprile 2011

Legge 81/2008: ricadute sull'attività di elisoccorso sanitario

La sorveglianza sanitaria

Fabrizio Meliga



Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

(...)

- q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;



Art. 15.

(Misure generali di tutela)

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
(...)
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
(...)
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
(...)
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;



Art. 25.

(Obblighi del medico competente)

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;



Art. 41.
(Sorveglianza sanitaria)
(...)

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;



Art. 41.

(Sorveglianza sanitaria)

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.



Art. 41.
(Sorveglianza sanitaria)
(...)

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.



TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ALLEGATO XXXIII

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

1. CARATTERISTICHE DEL CARICO
2. SFORZO FISICO RICHIESTO
3. CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE DI LAVORO
4. ESIGENZE CONNESSE ALL' ATTIVITA'

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE





Dipartimento per la gestione del Sistema dell'Emergenza Sanitaria

TITOLO VIII AGENTI FISICI



Azienda Ospedaliera CTO/Maria Adelaide
SC Rischio clinico e occupazionale

CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

Art. 189.

(Valori limite di esposizione e valori di azione)

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
 - a) valori limite di esposizione rispettivamente $LEX = 87 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 200 \text{ Pa}$ (140 dB(C) riferito a $20 \mu\text{Pa}$);
 - b) valori superiori di azione: rispettivamente $LEX = 85 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 140 \text{ Pa}$ (137 dB(C) riferito a $20 \mu\text{Pa}$);
 - c) valori inferiori di azione: rispettivamente $LEX = 80 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 112 \text{ Pa}$ (135 dB(C) riferito a $20 \mu\text{Pa}$).



CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

Art. 189.

(Valori limite di esposizione e valori di azione)

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
 - a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
 - b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.



CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Art. 201.

(Valori limite di esposizione e valori d'azione)

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.

(...)

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a $1,0 \text{ m/s}^2$; mentre su periodi brevi è pari a $1,5 \text{ m/s}^2$;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a $0,5 \text{ m/s}^2$.

2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.





Dipartimento per la gestione del Sistema dell'Emergenza Sanitaria

TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI



Azienda Ospedaliera CTO/Maria Adelaide
SC Rischio clinico e occupazionale

Art. 273.

(Misure igieniche)

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
(...)
 - b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
 - c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
 - d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.





Dipartimento per la gestione del Sistema dell'Emergenza Sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE ELISOCORSO VISITA PREVENTIVA

Visita medica preventiva
Visita otorinolaringoiatrica
Audiometria tonale
ECG da sforzo
Prove vestibolari
Spirometria
Bilirubinemia totale
Colesterolemia totale
Creatininemia
Emocromo completo
Esame urine con sedimento

Gamma GT
Glicemia
HBs Ab
HCV Ab
Quadro proteico
Rubeo test IgG
Transaminasi ALT
Transaminasi AST
Trigliceridemia
Intradermoreazione di Mantoux
Vaccinazione antitetanica
Esame funzionale del rachide

Azienda Ospedaliera CTO/Maria Adelaide
SC Rischio clinico e occupazionale



Dipartimento per la gestione del Sistema dell'Emergenza Sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE ELISOCORSO VISITA PERIODICA BIENNALE

Visita medica

Audiometria tonale

ECG da sforzo

Spirometria

Esame funzionale del rachide

Emocromo completo

Glicemia

ALT

AST

Gamma GT

Bilirubinemia totale

Colesterolemia totale

Trigliceridemia

Creatininemia

Quadro proteico



Dipartimento per la gestione del Sistema dell'Emergenza Sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE ADDETTO ELIPORTI/ELISUPERFICI

Spirometria

Rx torace

E.C.G

Azotemia

Protidemia

Protidogramma

Glicemia

Creatininemia

Transaminasemia

Gamma GT

Emocromo completo

Colesterolemia totale e frazionata

Trigliceridemia

Esame urine con sedimento

Audiometria tonale

Esame ergoftalmologico



Dipartimento per la gestione del Sistema dell'Emergenza Sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE ADDETTO ELIPORTI/ELISUPERFICI

Se età >60 anni:

- Ecocardiogramma
- ECG da sforzo
- Emoglobina glicata
- Uricemia

